



**CORTE DI APPELLO DI CATANZARO**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

La Corte, così composta:

- |                    |        |                  |
|--------------------|--------|------------------|
| 1. Dott. Rita      | MAIORE | Presidente       |
| 2. Dott. Francesca | ROMANO | Consigliere      |
| 3. Dott. Antonio   | GIGLIO | Consigliere rel. |

esaminati gli atti del procedimento n. 1392/09 R.G., vertente  
 tra

~~GRUPPO S.P.A.~~ - UNIPERSONALE, rappresentata e difesa dagli avv. ti Luca Caravella e Claudia Pizzurro, giusta procura a margine del reclamo;

~~ENTR A RENDICONTI DI COSENZA~~ - BISIGNANO, rappresentata e difesa dall'avv. ~~Mario~~ ~~Isidoro~~, giusta procura a margine dell'istanza di fallimento del 18.12.2008;

~~IPM S.R.L.~~ - UNIPERSONALE


avverso il decreto 4/12.11.2009 del Tribunale di Paola, sez. fallimentare, che ha respinto le istanze di fallimento avanzate dalla ~~GRUPPO~~ s.p.a. e dall'~~ENTR A RENDICONTI DI COSENZA~~ nei confronti della ~~IPM~~ s.r.l., ha emesso il seguente

**DECRETO**

rilevato che il primo giudice ha disatteso le due istanze di fallimento dichiarando di aderire alla "esegesi fatta propria dalla maggior parte della giurisprudenza di merito" secondo cui il creditore ricorrente, in sede di istanza di fallimento, deve "individuare il proprio debitore in termini non solamente di impresa commerciale insolvente, bensì di impresa commerciale insolvente che abbia avuto, nel periodo temporale rilevante, almeno uno dei parametri di attivo patrimoniale, ricavi e debiti superiore alle soglie indicate dalla legge"; tale onere, secondo il tribunale, "può ritenersi integrato anche ove il creditore affermi la fallibilità dell'impresa medesima, così reclamando per relationem i parametri stabiliti dalla legge", ma nel caso in esame non sarebbe stato assolto, in quanto "nessuno dei due creditori istanti si è fatto carico di allegare che la IPM s.r.l. unipersonale sia impresa fallibile per avere superato il limite dimensionale di

con una perdita di esercizio, nel 2007, di oltre € 200.000: ne consegue che, in due esercizi su tre, risultano abbondantemente superati tutti i parametri previsti dalla legge (uno solo dei quali è sufficiente per la assoggettabilità a fallimento).

d) non è di ostacolo all'accoglimento dell'istanza di fallimento la previsione dell'art. 15 co. 9 L.F., che esige a tale fine un ammontare di debiti scaduti di almeno 30.000 euro, atteso che, pur non essendo stata nello specifico acquisita una situazione patrimoniale aggiornata (non avendo a ciò provveduto né il debitore, né il tribunale), il superamento della soglia già si evince dall'ammontare complessivo dei crediti azionati dai creditori istanti (€ 28.643,35, somma dei due crediti indicati nei ricorsi), maggiorato dei numerosi crediti scaduti risultanti dalle visure dei protesti in atti (assegni scoperti per un importo complessivo di oltre € 37.000 nell'anno 2007 e di oltre € 54.000 nell'anno 2008: v. visura al 20.1.2009 allegata al fascicolo dell'Arcidiocesi di Cosenza e visura al 4.12.2009 prodotta dalla Grimaldi s.p.a., da cui si evince che i protesti sono rimasti invariati): di tali crediti occorre tenere conto, ai fini del limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 15 L.F., essendo evidente che la norma, nel riferirsi alla presenza di "debiti scaduti e non pagati" di importo "complessivamente" non inferiore ad euro 30.000,00 quali "risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare", impone di tenere conto non solo delle proteste allegate dai creditori istanti, ma di tutti i debiti scaduti e non pagati esistenti al momento della decisione, quali emergenti dalle complessive risultanze dell'istruttoria; né varrebbe obiettare che la sussistenza dei protesti non sarebbe indice sufficiente della perdurante esistenza dei relativi debiti, dovendo rilevarsi che, nel caso specifico, i protesti risalgono tutti ad epoca assai prossima alle istanze di fallimento, e che la debitrice non ha dimostrato l'avvenuto pagamento dei titoli, la cui mancata estinzione può desumersi dal fatto stesso della perdurante iscrizione dei protesti (in proposito non è superfluo evidenziare che l'art. 4 della legge del 12 febbraio 1955, n. 77 prevede: "il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, può chiederne l'annotazione sul citato registro informatico. A tale fine l'interessato presenta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio la relativa formale istanza, compilata secondo il modello allegato alla presente legge, corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonché della quietanza relativa al versamento del diritto di cui al comma 5");



**GRIMALDI**

**it**

cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 L.F."; né il superamento delle soglie dimensionali sarebbe, a detta del primo giudice, "evincibile dalla documentazione prodotta e acquisita";

ritenuto che, come rilevato dalle reclamanti, entrambi gli assunti sono errati, in quanto:

- a) per consolidata e condivisibile giurisprudenza, grava sul debitore l'onere della prova della sussistenza dei requisiti esonerativi di cui all'art. 1 L.F. [la questione è stata vagliata anche dal giudice delle leggi: cfr Corte Cost. 198/09, che ha ritenuto in parte non fondati e in parte inammissibili i dubbi sollevati al riguardo, rilevando che "la fissazione di oggettivi e predeterminati criteri quantitativi, volti a delimitare precisamente il novero dei soggetti estranei alla disciplina del fallimento, è - a fronte di una progressiva disciplina che ancorava alla incerta e priva di inequivoci termini di riferimento, qualificazione soggettiva di << piccolo imprenditore >> il requisito per la assoggettabilità al fallimento o meno dell'operatore commerciale - nella specie conforme al principio di << semplificare la disciplina attraverso la estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto >> (art. 1, comma 6, lettera d.), numero applicabili alle controversie in materia" (art. 1, comma 6, lettera d.), numero 1, della legge n. 80 del 2005)]; e rilevando altresì che "l'eventuale ribaltamento dell'onere probatorio sul creditore istante o sul pubblico ministero renderebbe spesso impossibile per costoro ottenere l'accoglimento della istanza di fallimento da loro proposta"; oltre al fatto che "nella materia fallimentare vi è un ampio potere di indagine officioso in capo allo stesso organo giudicante (art. 15, quarto comma, e art. 1, secondo comma, lett. b, della legge fallimentare), di per sé strumento idoneo ad evitare, nei limiti di quanto ragionevolmente dovuto, la possibilità che siano dichiarati fallimenti che, date le caratteristiche del debitore, sarebbero ingiustificati";
- b) è quindi onere dell'imprenditore di cui viene chiesto il fallimento dimostrare di non oltrepassare le soglie dimensionali di cui all'art. 1 L.F., senza che alcun onere contrario, anche di mera "allegazione", possa ritenersi gravante sul creditore istante (onere che, peraltro, dovrebbe ritenersi soddisfatto con la presentazione stessa dell'istanza di fallimento, che implica necessariamente la dedotta "fallibilità" dell'impresa);
- c) la assoggettabilità a fallimento, nel caso specifico, è desumibile non solo dal mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul debitore ma - contrariamente a quanto affermato nel decreto impugnato - dalle stesse risultanze della documentazione versata in atti (su iniziativa dei creditori e non del debitore, né del tribunale), e in particolare dal bilancio 2007, recante anche i dati di chiusura del 2006, da cui si evince che in tali esercizi, rientranti nei tre antecedenti la presentazione dell'istanza di fallimento (2009), la IPM s.r.l. risulta avere avuto: (1) un attivo patrimoniale di complessivi € 598.606 al 31 dicembre 2006 e di € 524.713 al 31 dicembre 2007; (2) ricavi lordi per complessivi € 384.919 al 31 dicembre 2006 ed € 299.119 al 31 dicembre 2007; e nel 2007 e nel € 653.046 al 31 dicembre 2007.

ritenuto che da quanto precede discende, contrariamente a quanto affermato dal tribunale di Paola, la sussistenza dei presupposti per l'assoggettabilità a fallimento. atteso che:

- l'impresa non possiede congiuntamente i tre requisiti di esenzione previsti dalla norma ed è, pertanto, soggetta al fallimento;
- esistono plurimi crediti, assistiti da titolo esecutivo, che superano la soglia di € 30.000, prevista dall'art. 15 della L.f.;
- è stata esperita infruttuosamente l'azione esecutiva individuale (v. copia del verbale di pignoramento negativo del 23.1.2009, all. 9 fasc. Grimaldi, da cui si evince che lo stabilimento risultava chiuso);
- la società ha registrato, nell'anno 2007, una perdita di esercizio considerevole (oltre 200.000 euro), un elevato indebitamento complessivo (€ 653.000, pari a oltre il doppio dei crediti esigibili) e una situazione patrimoniale negativa (- 148.109 euro);
- esistono numerosi protesti per gli anni 2007-2008 (situazione rimasta invariata per tutto l'arco del 2009, come si evince dal raffronto delle visure alle date del 28 gennaio e del 4 dicembre di tale anno, a dimostrazione della non transitorietà dello stato di insolvenza);
- sussiste una situazione di impotenza economica e strutturale irreversibile nella considerazione: - D) della pluralità dei protesti; - II) del mancato pagamento di debiti di modesti importi; III) dell'infruttuoso tentativo di recupero in sede esecutiva; - IV) dall'assenza di un adeguato attivo patrimoniale rispetto all'entità complessiva dei debiti; - V) della chiusura dello stabilimento, risultante dal verbale di pignoramento negativo, e indicativo dell'interruzione dell'attività d'impresa (produzione industriale di prodotti di panetteria);
- l'impresa IPM s.r.l. deve essere dunque dichiarata fallita;
- data la novità e l'opinabilità delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio;

P.Q.M.

Rimette gli atti al Tribunale di Paola per la dichiarazione di fallimento dell'impresa IPM S.R.L. - UNIPERSONALE, sedente in ~~Francalzo (CS), C.da S. Maria Terna~~

dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo grado. Si comunici.

Catanzaro, 26 gennaio 2011

IL PRESIDENTE  
Rita Mujore

CONTO:  
del  
11-3-09  
E. CANCELLI

RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta del  
to a